




**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI**

**SAFETY EVENTI**

ORDINANZA DEL SINDACO  
NUMERO 17 DEL 20/11/2019

OGGETTO: DIVIETO DI DETENZIONE, CONSUMO, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI QUALSIASI BEVANDA IN BOTTIGLIE DI VETRO, IN BICCHIERI DI VETRO O IN LATTINE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "JESOLO CHRISTMAS VILLAGE 2019".

SAFETY EVENTI  
IL SINDACO

Premesso che nell'ambito delle festività natalizie si svolgerà dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 l'evento denominato "Jesolo Christmas Village", consistente in un mercatino tradizionale con la presenza di numerosi operatori commerciali e che l'area interessata dalla manifestazione sarà da piazza Mazzini a piazza Aurora, via Silvio Trentin compresa.

Considerato che a seguito dei tragici fatti di cronaca che hanno coinvolto spettatori partecipanti ad eventi pubblici, sono state emanate dal Ministero dell'Interno numerose direttive - la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, la circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso e della difesa civile n. 11464/2017 del 19/06/2017, la circolare del Capo di Gabinetto del 28/07/2017, la circolare del Ministero dell'interno n. 11101/1/110 del 18 luglio 2018 - le quali forniscono indicazioni agli organizzatori di manifestazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, prevedendo misure più stringenti sia in termini di security che di safety.

Rilevato, dall'esame dei fattori di rischio del piano di Sicurezza prodotto dagli organizzatori dell'evento, l'esigenza di tutelare la tranquillità e l'incolumità pubblica vietando, per tutta la durata della manifestazione, la detenzione, il consumo, la vendita e la somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro o in lattine - costituendo questi fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere - nelle aree pubbliche interessate dalla manifestazione e nelle aree limitrofe.

Ritenuto pertanto necessario garantire la sicurezza, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti e di evitare possibili pericoli per i cittadini e per gli spettatori, adottando un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica.

Ritenuto altresì di stabilire l'immediato sequestro di tutti i contenitori rinvenuti in violazione della presente ordinanza onde prevenire più gravi conseguenze per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Visti gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto.

Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali.

#### ORDINA

1. E' vietata la detenzione, il consumo, la vendita per asporto e la somministrazione su aree pubbliche, di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro o in lattine:

dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, dalle ore 9,00 alle ore 24,00, nelle vie e piazze, individuate nella planimetria denominata "Jesolo Christmas Village - divieto vendita e consumo bevande in vetro e lattine" allegata alla presente che forma parte integrante e sostanziale;

2. E' fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi ubicati nelle aree interessate dal presente provvedimento di vigilare affinché i propri clienti rispettino il presente divieto, consentendo il consumo all'interno dei propri locali e nelle relative pertinenze esterne;

3. E' vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro o in lattine da parte di tutti gli operatori partecipanti al mercatino "Jesolo Christmas Village";

4. E' consentita solamente la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine per uso domestico i cui contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e viene trasmessa alla Prefettura di Venezia, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la giusta osservanza.

Dalla Residenza Municipale,



IL SINDACO  
Valerio Zoggia